

CASO 13/2009
CAMPIONATO ITALIANO 2009 – CLASSE PLATU25
ITA 227 c/ ITA 160

Regola 70.1 del Regolamento di Regata ISAF – L'accertamento dei fatti non è appellabile.

Regola 18.2(b) del Regolamento di Regata ISAF – Se due barche sono ingaggiate quando la prima di esse raggiunge la Zona, la barca esterna deve, da quel momento in poi, dare alla barca interna spazio alla boa.

Definizione di “libero dalla poppa, libero dalla prua, ingaggio” del Regolamento di Regata ISAF – Due barche sulle stesse mure, ovvero su mure opposte quando si applica la regola 18 o quando le barche sono su andature portanti, sono ingaggiate quando lo scafo o l'attrezzatura in posizione normale di una è oltre la linea perpendicolare all'asse dello scafo passante per il punto più a poppavia dell'altra.

Regola 18.2(d) del Regolamento di Regata ISAF – Se è accertato che due barche erano ingaggiate prima dell'ingresso nella Zona e vi è un ragionevole dubbio che l'ingaggio sia interrotto all'ingresso nella Zona, si deve presumere che le barche sono entrate in Zona ingaggiate.

Regola 64.1(c) del Regolamento di Regata ISAF – E' esonerata da penalità una barca che è stata costretta a violare una regola a causa della infrazione compiuta da un'altra barca.

Regola 18 e regole della parte 2, sezione A, del Regolamento di Regata ISAF – L'applicazione della regola 18 “spazio alla boa” non esclude l'applicabilità delle regole della parte 2, sezione A “diritto di rotta”.

LA GIURIA D'APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono e Eugenio Torre (componenti), con Sergio Pepe (uditore), ha pronunciato la seguente

decisione

sull'appello proposto dalla barca “6 BIZZOSA” numero velico ITA 227, inviato con raccomandata del 1° agosto 2009, contro la squalifica in data 16 luglio 2009 subita nella prima prova del Campionato Nazionale 2009 Platu 25, organizzato a

Monopoli dalla LNI di Monopoli e contro il non accoglimento della richiesta di riapertura d'udienza del 18 luglio 2009.

Nella prima prova del Campionato, disputata il 16 luglio 2009, ITA 160 protestava ITA 227 e quest'ultima protestava ITA 160, per lo stesso incidente sulla boa in poppa.

I fatti accertati dal Comitato per le Proteste evidenziano che alla boa di poppa ITA 227 era a dritta avanti a ITA 160; le barche erano ingaggiate con scafo e vele; alla zona la distanza degli scafi era di circa 2 metri e le barche erano ingaggiate con lo spy; ITA 227 chiudeva lo spazio in boa e ITA 160 toccava la boa con il boma. Il diagramma della barca ITA 160 è confermato dal Comitato per le Proteste che così conclude: "per la 18.2(d) abbiamo un ragionevole dubbio che l'ingaggio non si sia interrotto quindi si presume che le due barche erano ingaggiate nella zona; ITA 227 non dava spazio e ITA 160 viene esonerata per la 64.1(c) ITA 227 è squalificata per la RRS 18.2.

Il 18 luglio ITA 227 presentava richiesta di riapertura dell'udienza, essendo venuta in possesso, nel frattempo, di "materiale fotografico esplicativo". La richiesta è stata respinta dal Comitato per le Proteste "in quanto il materiale fotografico non raffigura l'evento oggetto della protesta".

L'appellante chiede l'annullamento della squalifica impostagli e la squalifica dell'imbarcazione ITA 160 per aver toccato la boa, contestando altresì il diniego di riapertura dell'udienza.

Le motivazioni addotte dall'appellante sono:

- per quanto riguarda la decisione della protesta, essa è viziata dalla presunzione che lo spinnaker dell'imbarcazione ITA 160 in posizione di normale utilizzo uscisse oltre la prua della stessa di circa 2 metri, tanto da permettergli di essere ingaggiata con l'imbarcazione ITA 227; con le foto allegate l'appellante intende dimostrare che lo spin in posizione normale può aggettare oltre la prua di questo tipo di imbarcazioni per non più di 120 cm. pari a poco più della metà dello spazio presunto dalla giuria; per cui, essendo accertato che all'ingresso della zona le due barche si trovavano a circa 2 mt., le barche in tale momento non erano ingaggiate per almeno cm. 80.

- con riferimento alla richiesta di riapertura dell'udienza, si contesta la motivazione verbale con la quale è stata respinta (le fotografie non raffigurano l'evento), essendo le imbarcazioni dei monotipi e dato il tipo di dimostrazione del tutto tecnica prospettata.

Il Presidente del Comitato per le proteste ha presentato le proprie osservazioni.

Al riguardo la Giuria d'appello osserva che:

- l'accertamento dei fatti esperito dal Comitato per le Proteste è stato fatto correttamente ed il grafico presentato da ITA 160 è stato accettato dal comitato stesso;

- dagli elementi presentati e dalle successive osservazioni, risulta che prima di entrare nella zona le due barche erano ingaggiate con scafi e vele; il Comitato per le proteste, nella discussione e nell'accertamento dei fatti, ha maturato un ragionevole dubbio che l'ingaggio stesso non si sia mai interrotto;

- la decisione del Comitato per le Proteste è formalmente corretta e le regole applicate sono coerenti con i fatti accertati;

- infatti, in base alla regola 18.2(b), se due barche sono ingaggiate quando la prima di esse raggiunge la Zona, la barca esterna deve, da quel momento in poi, dare alla barca interna spazio alla boa; in base alla definizione di "libero dalla poppa, libero dalla prua, ingaggio", due barche sulle stesse mure, ovvero su mure opposte quando si applica la regola 18 o quando le barche sono su andature portanti, sono ingaggiate quando lo scafo o l'attrezzatura in posizione normale di una è oltre la linea perpendicolare all'asse dello scafo passante per il punto più a poppavia dell'altra; in base alla regola 18.2(d), se è accertato che due barche erano ingaggiate prima dell'ingresso nella Zona e vi è un ragionevole dubbio che l'ingaggio sia interrotto all'ingresso nella Zona, si deve presumere che le barche sono entrate in Zona ingaggiate; in base alla regola 64.1(c), è esonerata da penalità una barca che è stata costretta a violare una regola (nel caso in questione la regola 31 per aver toccato una boa) dalla infrazione compiuta da un'altra barca;

- l'accertamento dei fatti non è appellabile (regola 70.1 del RRS).

E' da aggiungere che l'applicazione della regola 18 del RRS "spazio alla boa" non esclude l'applicabilità delle regole della parte 2, sezione A "diritto di rotta", per cui ITA 227, barca ingaggiata sopravento, è anche obbligata in base alla regola 11 a tenersi discosta da ITA 160, barca sottovento, e, abbattendo su mure a sinistra, ITA

227 è ancora obbligata a tenersi discosta in base alla regola 10. Pertanto, chiudendo lo spazio in boa, ITA 227 ha altresì infranto la regola 10.

Per quanto riguarda il diniego di riapertura dell'udienza, tale determinazione è, in base alla regola 66 del RRS, nell'esclusiva discrezionalità del Comitato per le Proteste e va quindi considerato corretto e coerente con gli accertamenti del caso, senza considerare che l'interessato ha l'onere di presentare la relativa richiesta non oltre 24 ore dopo essere stato informato della decisione.

Per questi motivi

la Giuria d'appello respinge l'appello in esame e conferma la decisione assunta dal Comitato per le Proteste confermando la squalifica di ITA 227, a norma delle regole 10, 18.2(d) e 18.2(b), e l'esenzione di ITA 160 da penalità per aver infranto la regola 31, a norma della regola 64.1(c).

Così deciso in Genova l'11 settembre 2009

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello

copia conforme all'originale